



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 156/14/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL QUOTIDIANO "LA NAZIONE"  
(EDIZIONE UMBRIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI  
POLITICI ED ELETTORALI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante *"Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"*;

VISTA la nota del 3 marzo 2014 (prot. n. 9979) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del quotidiano "La Nazione" – edizione Umbria, per la violazione delle disposizioni in tema di pubblicazione e diffusione di sondaggi in relazione alla diffusione, nell'edizione del 5 febbraio 2014, *"dei risultati di un sondaggio politico non accompagnato da una nota informativa"*. In particolare il Comitato, nel prendere *"atto delle giustificazioni addotte dal quotidiano La Nazione nelle controdeduzioni trasmesse in data 27 febbraio 2014 a seguito della contestazione del fatto"*, proponeva all'Autorità *"l'archiviazione della procedura nei confronti del quotidiano medesimo"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale emerge quanto segue:





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- in data 7 febbraio 2014 il competente Comitato regionale chiedeva alcuni chiarimenti alla redazione del quotidiano "La Nazione" - edizione Umbria in merito ad un articolo pubblicato il giorno 5 febbraio 2014, nell'ambito della quale erano stati diffusi *"i risultati di un sondaggio politico non accompagnato da una nota informativa evidenziata in un apposito riquadro, come invece previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"*;
- in data 19 febbraio 2014 il Comitato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal quotidiano, richiedeva alla suddetta redazione del quotidiano "La Nazione" l'adeguamento all'obbligo di pubblicare la nota informativa secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento, assegnando altresì il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni;
- il successivo 27 febbraio 2014 la redazione del quotidiano "La Nazione" trasmetteva al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando che *"l'articolo contenente valutazioni politiche attinenti a un sondaggio"*, pubblicato alla pagina 4 dell'edizione del 5 febbraio 2014, *"riportava solo ed esclusivamente alcune indiscrezioni e non già il sondaggio nella sua interezza"* e che pertanto la redazione riteneva *"di non dover esplicitare la natura dell'indagine politica ai sensi delle norme, impegnandosi comunque a rispettare pienamente per il futuro le disposizioni di legge"*. Sulla scorta di tale motivazione il Corecom riteneva di proporre l'archiviazione;
- gli uffici dell'Autorità, in data 5 marzo 2014 (prot. n. 10252) invitavano il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria, che aveva formulato una proposta di archiviazione, a richiedere al quotidiano "La Nazione" *"idonea documentazione attestante l'avvenuto adeguamento spontaneo"*;
- il 13 marzo 2014 (nota prot. 11862) il Comitato, integrando la precedente relazione, trasmetteva all'Autorità la comunicazione del 10 marzo 2014 con cui il quotidiano "La Nazione" dava atto di aver pubblicato *"un articolo nell'edizione di sabato ... a proposito del contenzioso con Agecom"*;

PRESA VISIONE dell'articolo pubblicato dal quotidiano La Nazione – edizione Umbria in data 8 marzo 2013, intitolato *"I dati del rilevamento non ufficializzato – Sondaggio Ipr per il PD"*, in cui viene precisato che il *"sondaggio non è mai stato presentato a livello ufficiale essendo stato effettuato per conto del Pd nazionale e locale, e pervenuto soltanto in alcune sue parti alla nostra redazione"*. Nell'articolo vengono riportati i dati del sondaggio con specifico riferimento agli elettori perugini indecisi, precisandosi che si tratta *"di uno degli elementi del sondaggio IPR Marketing"*;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *"verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in"*





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare” e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale “l’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1” e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;*

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 3, della legge n. 28/2000 stabilisce che *“I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) committente e acquirente; c) criteri seguiti per la formazione del campione; d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; f) domande rivolte; g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; h) data in cui è stato realizzato il sondaggio”;*

CONSIDERATO che l’articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“i risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa [...], unicamente se accompagnati dall’informativa di cui all’art. 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all’art. 5”;*

CONSIDERATO pertanto che la nota informativa, a norma dell’art. 4, comma 1, del citato Regolamento, *“correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, [...], reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio: a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; b) il nome del committente e dell’acquirente; c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale); d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate; e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio; f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’articolo 5”;*

CONSIDERATO che il secondo comma del citato art. 4 precisa, inoltre, che *“In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro”;*

RILEVATO che l’articolo pubblicato in data 5 febbraio dal quotidiano “La Nazione” – edizione Umbria, con il titolo *“Il sondaggio PD al 36%. Forza Italia al 16% - Il 70% vuole partecipare”*, fa riferimento ad un sondaggio “IPR Marketing”, senza





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tuttavia essere corredato dalle informazioni prescritte dalla normativa richiamata, limitandosi a precisare che si tratta di *“un campione di duemila elettori che a maggio voteranno nel capoluogo”*;

RITENUTO che la fattispecie segnalata sia riconducibile all'ambito di applicazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi in quanto i dati diffusi dal quotidiano nell'edizione oggetto di esame, sono relativi ad un sondaggio, come peraltro chiarito nello stesso articolo, realizzato da un qualificato istituto;

RITENUTO di fondare la decisione sulle seguenti considerazioni:

1. è dovere imprescindibile del giornalista assicurare al lettore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati dai sondaggi, in ossequio al principio di correttezza e completezza dell'informazione, ribadito, fra l'altro, anche dalla *“Carta informazione e sondaggi”* di cui al Protocollo d'intesa CNOG-ASSIRM del 7 aprile 1995;

2. la pubblicazione dei risultati del suindicato sondaggio è incompleta, come anche rappresentato dal quotidiano nelle proprie giustificazioni, e non è corredata dalla nota informativa, integrando pertanto la violazione degli artt. 3 e 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

3. il quotidiano *“La Nazione”* non ha provveduto ad adeguarsi spontaneamente all'obbligo di pubblicazione della nota informativa, nel termine assegnato dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le motivazioni esposte di non aderire alla proposta presentata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni;

RILEVATO che, a norma dell'articolo 12, comma 1, del citato Regolamento, nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, l'Autorità ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

al quotidiano *“La Nazione”* (edizione Umbria) della società Poligrafici Editoriale S.p.a., soggetto responsabile ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP, di pubblicare, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, la nota informativa relativa al sondaggio politico ed elettorale realizzato da *“Ipr Marketing”* i cui risultati sono stati diffusi nell'edizione del 5 febbraio 2014, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio medesimo e facendo





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata alla parte ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 9 aprile 2014

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

*Amcardani*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero .....5.....  
(*cinque*) pagine,  
progressivamente numerate da pag. ....1.....  
a pag. ....5.....

*Roma 15.04.2014* *F. Pollicani*  
FUNZIONARIO

